

In tema di un'istanza (e del suo diniego da parte del Comune) volta all'autorizzazione dell'installazione di un impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare sistema GSM/UMTS nell'ambito del territorio comunale_ l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche non costituisce titolo abilitativo aggiuntivo rispetto a quello richiesto dal T.U. delle disposizioni in materia edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza ogni valutazione urbanistico - edilizia.

Viene confermato dal Consiglio di Stato, il principio di specialità delle previsioni di cui agli artt. 87 ed 88, d.lgs. 259, cit. (in tema di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici) nei confronti delle generali previsioni di cui agli artt. 3 e 10, d.P.R. 380 del 2001 in tema di permesso di costruire (anche con riferimento alle previsioni di cui alla lettera e.4) del richiamato comma 3, il quale richiede in via generale il permesso di costruire per "l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione"_ il Collegio ritiene nella specie di prestare puntuale adesione (non rinvenendosi alcuna ragione onde discostarsene) al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'espressa assimilazione normativa fra le stazioni radio base e le opere di urbanizzazione primaria (comma 3 dell'art. 86, d.lgs. 259, cit.) rende l'installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona

In primo luogo il Collegio osserva che, effettivamente, il quadro normativo su cui si è fondato in parte quā l'atto comunale di diniego (la carenza dei requisiti previsti dall'art. 22 del R.E.C. in tema di "identificazione dei soggetti aventi titolo a richiedere la concessione") risulti non pertinente, con la conseguenza di rendere illegittimo il medesimo diniego._Ed infatti, anche dando per acquisito che per l'impianto di cui è causa fosse prevista una potenza superiore a 20 Watt (con la conseguenza di rendere inapplicabile la disciplina in tema di D.I.A. di cui al comma 3 dell'art. 87, d.lgs. 259 del 2003, cit.), nondimeno la disciplina applicabile sarebbe stata quella dell'autorizzazione di cui al comma 1 e segg. del medesimo articolo. e non già quella (invocata dal Comune) in tema di concessione edilizia/permesso di costruire di cui all'art. 4 del d.l. 398 del 1993 (espressamente menzionato dal Comune nell'ambito dell'atto impugnato, per altro, in luogo del pertinente richiamo agli artt. 3 e 20 del d.P.R. 380 del 2001)_ Deve, pertanto, confermarsi che l'atto impugnato in prime cure si fondasse sull'applicazione di un quadro normativo non pertinente, non potendo comunque ritenersi applicabile nel caso di specie la disciplina in tema di concessione edilizia/permesso di costruire_ l'atto comunale avrebbe comunque dovuto essere dichiarato illegittimo per un error in procedendo, per non avere il Civico Ente dato corretta applicazione alla previsione di cui al comma 5 dell'art. 87, cit. (si tratta della previsione secondo cui il responsabile del procedimento, in caso di allegazioni documentali incomplete a supporto della domanda di autorizzazione, può richiedere entro quindici giorni dalla proposizione dell'istanza le necessarie integrazioni documentali)._ In definitiva, pacifico essendo che la soc. richiedente aveva attestato la stipula di un contratto di locazione con i proprietari dell'area su cui sarebbe stato installato l'impianto (senza, tuttavia, allegare copia del contratto stesso), è evidente che il Comune non avrebbe potuto limitarsi a respingere l'istanza sulla base della mera carenza documentale, atteso che l'obbligo procedimentale di rite, recteque agere avrebbe imposto (conformemente alla previsione di cui al richiamato comma 5 dell'art. 87 ed in applicazione del dovere generale di cooperazione in sede procedimentale) di disporre la necessaria integrazione documentale._ **-dal punto di vista urbanistico, i Comuni possono incidere sulla collocazione delle antenne radio base, a condizione che la regolamentazione introdotta non abbia l'effetto di impedire in modo indiscriminato la loro installazione nell'ambito del territorio comunale, ovvero non la assoggetti a limiti non adeguati al fine della salvaguardia dei concomitanti interessi oggetto di tutela; la disciplina comunale**

non può assimilare tout-court gli impianti in questione agli edifici sotto il profilo edilizio-urbanistico (ad es.: assoggettando i primi ai limiti di altezza o in tema di distanze propri dei secondi);_- la medesima disciplina non può introdurre limiti procedurali ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Merita di essere segnalata la decisione numero 5044 del 17 ottobre 2008, , inviata per la pubblicazione in data 24 ottobre 2008, emessa dal Consiglio di Stato

Vediamo i fatti

Nell'occasione, il Comune di Casapesenna adottava le proprie determinazioni ai sensi dell'art. 4 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 (in tema di 'procedure per il rilascio della concessione edilizia'), ritenendo che l'istanza non potesse trovare accoglimento per due distinte ragioni.

In primo luogo, il Comune rilevava la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 22 del Regolamento edilizio comunale (in tema di "Identificazione dei soggetti aventi titolo a richiedere la concessione": in base a tale disposizione, la concessione edilizia può essere rilasciata unicamente "al proprietario del suolo o a chi abbia titolo per richiederla").

In secondo luogo, il Comune rilevava il contrasto con i parametri di cui alle N.T.A. al P.R.G., con particolare riguardo alla previsioni di cui all'allegato 2 (ci si riferisce, in particolare, alle previsioni relative alla 'zona E – Verde agricolo semplice', nel cui ambito l'installazione avrebbe dovuto essere realizzata)

Il ricorso

Il richiamato diniego veniva impugnato dalla soc. ALFA innanzi al T.A.R. Campania il quale, con la sentenza impugnata (resa in forma semplificata ai sensi degli articoli 4 e 9 della l. 205 del 2000), ne rilevava l'illegittimità disponendone l'annullamento

I motivi dell'appello

La pronuncia in questione veniva gravata in appello dal Comune di Casapesenna, il quale ne chiedeva la riforma articolando tre motivi di doglianza (1) Violazione dell'art. 23-bis, comma 2, della legge n. 1034/1971, come aggiunto dall'art. 4 della legge n. 205/2000; 2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 87 e 88 del D.lvo n. 259/2003; 3) Circa la lamentata omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 e seg. Legge n. 241/1990).

Il parere del Supremo Giudice Amministrativo

Intanto sui termini di ricorso:

il Collegio ritiene di ribadire (non rinvenendosi nella specie ragioni onde discostarsene) le conclusioni già tracciate con la pronuncia della Sezione n. 6993 del 29 novembre 2006, con cui si è chiarito che, nel caso di controversie relative all'installazione di antenne radio base per telefonia mobile di potenza inferiore a 300 Watt (circostanza che ricorre nel caso di specie), non trova applicazione la disciplina processuale di cui all'art. 23-bis, l. T.A.R., con la conseguenza che il termine per il deposito del ricorso

notificato sia pari (non già a quindici giorni, come nelle ipotesi di dimidiazione dei termini, bensì) a trenta giorni.

Ma non solo

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare che le antenne radio base per la telefonia mobile non vengono incluse tra le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui alla delibera del C.I.P.E. n. 121/2001, prevista dall'art. 1, comma 1, della l. n. 443/2001, laddove invece l'inclusione in tale novero risulta necessaria ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 190/2002, il cui comma 1, lettera c) prevede l'applicazione delle disposizioni processuali acceleratorie di cui al richiamato art. 23-bis.

Inoltre, non può trovare applicazione nel caso di specie la previsione di cui all'art. 23-bis, comma 1, lett. b), della l. n. 1034/1971, in quanto il giudizio non ha ad oggetto "provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità".

Ed infatti, il richiamato disposto normativo, da interpretarsi in modo restrittivo trattandosi di norma di tipo eccezionale, non comprende i provvedimenti di autorizzazione (e di diniego) alla realizzazione di stazioni radio base, ma solo gli atti attinenti alla scelta del contraente a seguito di una procedura di evidenza pubblica, o all'esecuzione nell'ambito di un procedimento di occupazione o di espropriazione delle aree destinate alla realizzazione delle opere relative (sul punto, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 7 novembre 2005, n. 6180).

Ed ancor più importante è sapere che:

La giurisprudenza amministrativa ha altresì chiarito che, nonostante la richiamata assimilazione normativa, l'attività volta all'installazione degli impianti in parola resta assoggettata alle sole prescrizioni di cui all'art. 87 del d.lgs. 259 del 2003 e non anche alle previsioni generali di cui all'art. 3 del d.P.R. 380 del 2001 (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 15 giugno 2006, n. 3534; id, Sez. VI, sent. 5 dicembre 2005, n. 6961).

E' stato condivisibilmente osservato al riguardo che l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche non costituisce titolo abilitativo aggiuntivo rispetto a quello richiesto dal T.U. delle disposizioni in materia edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza ogni valutazione urbanistico - edilizia. Se il nuovo procedimento fosse destinato non a sostituire, ma ad abbinarsi a quello previsto dal t.u. edilizia, verrebbero vanificati i principi ispiratori del codice delle comunicazioni, ed in particolare quelli della previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione e della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, nonché della regolazione uniforme dei medesimi (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 21 gennaio 2005, n. 100)>

Ma vi è di più

E' altresì noto che la giurisprudenza (in primis, costituzionale) degli anni più recenti abbia sottolineato che, pur dovendosi negare che l'installazione delle antenne radio base possa essere sic et simpliciter valutata alla luce delle generali prescrizioni attinenti l'attività urbanistica ed edilizia, nondimeno gli Enti locali possano disciplinare (nel corretto esercizio dell'ambito di competenze ad essi devoluto in subjecta materia) la materia dell'uso del territorio in relazione all'installazione degli impianti in questione (sul punto, vedansi segnatamente le indicazioni ritraibili da: Corte Cost., sent. 7 ottobre 2003, n. 307; id, sent. 7 novembre 2003, n. 331).

E' inoltre noto che la giurisprudenza amministrativa degli anni più recenti abbia a propria volta arricchito e chiarito i termini del dibattito in questione, fornendo una serie di indicazioni in ordine ai principi ed ai limiti che devono presiedere all'esercizio, da parte dei Comuni, del potere di disciplinare la materia della dislocazione sul proprio territorio degli impianti di cui trattasi.

E Alla fine, relativamente alla fattispecie sottoposta al Consiglio di Stato:

Riconducendo i principi appena richiamati alle peculiarità del caso di specie (ed anche ad ammettere, come si è detto, che l'atto comunale di diniego fosse fondato non già sulla radicale incompatibilità dell'installazione dell'antenna in questione con la destinazione agricola dell'area, ma sulle prescrizioni urbanistiche in tema di distanze ivi valevoli), il Collegio osserva che il medesimo atto non possa comunque essere sottratto alle rubricate censure di illegittimità.

Ed infatti, si osserva in primo luogo che il Comune non si è avvalso della facoltà di disciplinare sotto il profilo urbanistico ed edilizio la dislocazione sul territorio comunale delle antenne radio base, ma si è limitato sic et simpliciter ad applicare a tali impianti le prescrizioni relative a "qualsivoglia nuova costruzione residenziale o annesso agricolo".

In secondo luogo si osserva che il Comune ha ritenuto, in particolare, di negare l'atto ampliativo sulla base di un fattore (il rispetto delle prescrizioni in tema di distanze fra costruzioni) che, per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, risulta non condivisibile in quanto muove dall'inammissibile assimilazione ai fini urbanistici fra le costruzioni e gli impianti tecnologici (in tale senso, ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 7 giugno 2006, n. 3425; id, Sez. IV, sent. 14 febbraio 2005, n. 450).>

Si legga anche

Per esigenze di tempestività e contenimento dei termini, vige l'obbligo di far confluire in un procedimento unitario le valutazioni sia radioprotezionistiche che di compatibilità urbanistico/edilizia dell'intervento di installazione di una stazione radio base a completamento della rete di telecomunicazione con tecnologia UMTS

Il carattere omnicomprensivo del procedimento quanto alla valutazione di tutti gli interessi di rilievo pubblico coinvolti dall'installazione della infrastruttura di telecomunicazione, è avvalorato dal comma sesto dell'art. 87. del d.lgs. n. 259/2003. ove è previsto, nel caso di motivato dissenso di una delle amministrazioni interessate, la convocazione di apposita conferenza di servizi per l'adozione, a maggioranza ed in via sostitutiva, di atti di competenza di singole amministrazioni;

In tema di installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici il Consiglio di Stato con la decisione 4159 del 5 agosto 2005 ci insegna che:

Sotto un primo profilo interpretativo di carattere sistematico l'esigenza di far confluire in un procedimento unitario le valutazioni sia radioprotezionistiche che di compatibilità urbanistico/edilizia dell'intervento trova riscontro nei criteri di delega del codice delle radiocomunicazioni, intesi all'introduzione di "procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture; riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla legge 07.08.1990, n. 241" (art. 41 della legge n. 166/2002). E' evidente che dette esigenze di tempestività e contenimento dei termini resterebbero vanificate se il nuovo procedimento venisse ad abbinarsi e non a sostituirsi a quello previsto in materia edilizia>

ma l'emarginata decisione merita di essere segnalata anche per il seguente passaggio:

Sussistono, inoltre, plurimi elementi di carattere strettamente testuale che evidenziano gli effetti abilitanti, anche sul piano della trasformazione urbanistica del territorio, dei titoli autorizzatori regolamentati all'art. 87 del d.lgs. n. 259/2003.

Ed invero:

- l'oggetto di siffatti provvedimenti è identificata nell' "installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici", che costituisce proprio il momento trasformativo sul piano materiale dell'assetto del territorio;

- il momento valutativo degli enti locali, in relazione alla sfera di attribuzioni sul controllo del territorio, è mantenuto distinto dagli accertamenti sulla compatibilità dell'impianto quanto ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, che è riservato, in via preventiva, all'organismo competente i sensi dell'art. 14 della legge n. 36/2001;

- il carattere omnicomprensivo del procedimento quanto alla valutazione di tutti gli interessi di rilievo pubblico coinvolti dall'installazione della infrastruttura di telecomunicazione, è avvalorato dal comma sesto dell'art. 87. ove è previsto, nel caso di motivato dissenso di una delle amministrazioni interessate, la convocazione di apposita conferenza di servizi per l'adozione, a maggioranza ed in via sostitutiva, di atti di competenza di singole amministrazioni;

- infine il comma decimo della disposizione in esame, con norma di chiusura, stabilisce che "le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio assenso", il che dimostra "per tabulas" che i procedimenti autorizzatori ivi disciplinati esplicano piena efficacia abilitante con riguardo anche all'esercizio dello "jus aedificandi".>

inoltre, in tema di (non) obbligo di ricorrere ai regolamenti comunali, dobbiamo sapere che:

Del resto la natura eminentemente regolamentare della disposizione "de quo" – in relazione all'oggetto ed allo scopo da essa perseguito - trova conferma nell'art. 8, comma sesto della legge 22.06.2001, n. 36, che ha individuato in un apposito "regolamento" lo strumento giuridico per l'esercizio della potestà riconosciuta ai comuni di "assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici", **con ogni conseguenza quanto alla possibilità di contestazione nel momento in cui interviene l'atto che attua la regola dettata in via astratta e generale.**

Ove si accedesse all'opposta tesi di dover impugnare le prescrizioni comunali sull'installazione dei sistemi di telecomunicazione entro il termine decadenziale dalla data della loro pubblicazione, **si imporrebbe per il titolare della licenza di telefonia mobile di dover monitorare su tutto il territorio nazionale le scelte regolamentari di oltre novemila comuni**, il che configura un impegno del tutto irragionevole e non esigibile, per di più in contrasto, sul piano dell'effettività, con il principio di piena tutela dei diritti e degli interessi avanti agli organi di giurisdizione amministrativa sancito dall'art. 113 della Costituzione

Circa i limiti ed il contenuto della potestà dei comuni di regolamentare il corretto insediamento sul territorio degli impianti di telecomunicazione in relazione alla sfera di attribuzioni ad essi riconosciuta dall'art. 8, comma sesto, della legge n. 36/2001 si rinvencono puntuali arresti giurisprudenziali che possono così riassumersi:

- i "criteri di localizzazione" degli impianti non possono trasformarsi in "limitazioni alla localizzazione" (ipotesi di fissazione di un limite di distanza di 75 mt. da strutture destinate ad uso collettivo), così da configurarsi incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione (Corte Costituzionale, n. 331 del 15.10/07.11.2003; n. 307 del 07.10.2003);

- la determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti non può tradursi, per il suo carattere generalizzato ed il riferimento al dato oggettivo dell'esistenza di insediamenti abitativi, in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l'art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Salute

- la selezione dei criteri di insediamento degli impianti deve tener conto della nozione di "rete di telecomunicazione", che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile c.d. "cellulare", che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radiobase;

- la stessa assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere dallo stesso avulse.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

La violazione della regola procedimentale (di cui all'articolo 10 della L. 241/90 smi) non vizia l'atto solo sotto il profilo formale, ma incide anche sul contenuto sostanziale dello stesso: l'omissione di detta fase procedimentale - che valorizza il momento del contraddittorio fra privato e P.A. ed incide anche sul contenuto dell'atto finale indicando un contenuto necessario della motivazione - non può essere sanata in via postuma in sede processuale con integrazione negli atti difensivi della motivazione di rigetto della domanda di finanziamento.

Il Consiglio di Stato con la decisione numero 2596 del 22 maggio 2007 ci ricorda che:

L'art. 10 bis della legge n. 241/1990 impone all'Amministrazione, prima di adottare un provvedimento di segno negativo, di comunicare all'istante i motivi ostativi accoglimento alla domanda. I soggetti interessati "entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti".

di conseguenza:

Ai fini della decorrenza del termine assegnato per interloquire la norma valorizza il momento di "ricevimento" del preavviso di rigetto dell'istanza.

Gli interessati devono, infatti disporre di uno spazio temporale congruo per esercitare in pieno il proprio diritto a contraddire in ordine alla posizione assunta dall'Amministrazione.

L'inciso "presentare per iscritto" le osservazione va, quindi, riferito al momento del loro inoltrato al responsabile del procedimento, non potendo eventuale ritardi o disguidi del servizio postale o dell'addetto al recapito ricadere su chi si avvale del mezzo di trasmissione.

Tale conclusione è del resto in sintonia con le regole che presidono al notifica degli atti processuali, ove l'osservanza del termine si realizza con la sua consegna all'addetto alle notificazioni, e di presentazione del ricorso gerarchico e di quello straordinario al Presidente della Repubblica a mezzo

posta, ai fini della cui tempestività rileva la data di spedizione del plico raccomandato e non quella di ricezione del gravame.

Merita inoltre sapere che:

la scusabilità dell'errore si configura istituto di carattere generale e la sua applicazione non va limitata ai soli casi di tardiva notifica o di non corretta individuazione dei controinteressati, ma comprende una più vasta area di fattispecie che per la peculiarità e novità della questione oggetto del contendere, per la complessità del quadro normativo riferito anche alle competenze degli organi nella materia, per oscillazioni di giurisprudenza, ecc. si configurano idonee ad introdurre menomazioni e maggiore difficoltà nell'esercizio dei diritti di difesa .

A cura di Sonia Lazzini

N.5044/2008

Reg.Dec.

N. 1034 Reg.Ric.

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1034 del 2005 proposto:

- dal Comune di Casapesenna, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Caianiello, elettivamente domiciliato in Roma, in via Andrea Doria, n. 79, sc. F/9;

c o n t r o

- la *ALFA Mobile Communications S.p.A.* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Belvini ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Pier

Luigi da Palestrina, n. 47, presso lo studio dell'Avvocato Filippo Satta;

per l'annullamento

della sentenza n. 15011/04 del T.A.R. della Campania sede di Napoli, depositata in data 21 ottobre 2004;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della parte intimata;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

udito alla Camera di consiglio del 20 maggio 2008, relatore il Consigliere Claudio Contessa e uditi, altresì, gli avv.ti Caianiello e Bellini;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il Comune di Casapesenna riferisce che la società *ALFA Mobile Communications S.p.A.* (d'ora innanzi: '*la soc. ALFA*') ebbe a presentare nel marzo del 2004 un'istanza volta all'autorizzazione dell'installazione di un impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare sistema GSM/UMTS nell'ambito del territorio comunale.

Con provvedimento in data 30 marzo 2004 (fatto oggetto di impugnativa nell'ambito del primo giudizio), il competente Responsabile del procedimento determinava negativamente in ordine alla richiesta.

Nell'occasione, il Comune di Casapesenna adottava le proprie determinazioni ai sensi dell'art. 4 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 (in tema di '*procedure per il rilascio della concessione edilizia*'), ritenendo che l'istanza non potesse trovare accoglimento per due distinte ragioni.

In primo luogo, il Comune rilevava la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 22 del Regolamento edilizio comunale (in tema di "*Identificazione dei soggetti aventi titolo a richiedere la concessione*"): in base a tale disposizione, la concessione edilizia può essere rilasciata unicamente

“al proprietario del suolo o a chi abbia titolo per richiederla”).

In secondo luogo, il Comune rilevava il contrasto con i parametri di cui alle N.T.A. al P.R.G., con particolare riguardo alla previsioni di cui all'allegato 2 (ci si riferisce, in particolare, alle previsioni relative alla *'zona E – Verde agricolo semplice'*, nel cui ambito l'installazione avrebbe dovuto essere realizzata).

Viene in particolare in rilievo il quarto comma della norma dedicata alle zone in questione, secondo cui nel relativo ambito *“è fatto divieto di realizzare qualsivoglia nuova costruzione residenziale o annesso agricolo”*.

Viene, altresì, in rilievo il settimo comma della medesima disposizione il quale stabilisce che i manufatti di cui è comunque consentita la realizzazione in area agricola devono rispettare una distanza minima dai confini pari a mt. 20.

Il richiamato diniego veniva impugnato dalla soc. *ALFA* innanzi al T.A.R. Campania il quale, con la sentenza impugnata (resa in forma semplificata ai sensi degli articoli 4 e 9 della l. 205 del 2000), ne rilevava l'illegittimità disponendone l'annullamento.

La pronuncia in questione veniva gravata in appello dal Comune di Casapesenna, il quale ne chiedeva la riforma articolando tre motivi di doglianza (1) *Violazione dell'art. 23-bis, comma 2, della legge n. 1034/1971, come aggiunto dall'art. 4 della legge n. 205/2000;* 2) *Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 87 e 88 del D.lvo n. 259/2003;* 3) *Circa la lamentata omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 e seg. Legge n. 241/1990*).

Si costituiva in giudizio la soc. *ALFA*, la quale concludeva per l'infondatezza e la conseguente reiezione del gravame.

All'udienza pubblica del 20 maggio 2008 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Comune di

Casapesenna avverso la sentenza del T.A.R. Campania con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla società *ALFA Mobile Communications S.p.A.* e per l'effetto è stato annullato l'atto comunale recante diniego della richiesta di installazione di una stazione radio base per telefonia mobile.

2. Con il primo motivo di appello, il Comune di Casapesenna lamenta che il primo giudice abbia erroneamente omissso di rilevare l'irricevibilità del ricorso proposto dalla soc. *ALFA*.

Ed infatti, atteso che la controversia di cui è causa resta disciplinata dall'art. 23-bis, 1. T.A.R. (nel testo introdotto dall'art. 4 della l. 205 del 2000), la soc. *ALFA* (la quale aveva notificato il ricorso introduttivo in data 28 giugno 2004) avrebbe provveduto al deposito del ricorso senza rispettare il termine dimidiato di quindici giorni all'uopo imposto dal richiamato art. 23-bis (il deposito in questione era, infatti, avvenuto solo il successivo 14 luglio 2004, ossia una volta trascorsi sedici giorni dalla notifica).

Da tanto conseguirebbe l'irricevibilità del ricorso, che il primo Giudice avrebbe erroneamente omissso di rilevare.

2.1. Il motivo non può essere condiviso.

Al riguardo, il Collegio ritiene di ribadire (non rinvenendosi nella specie ragioni onde discostarsene) le conclusioni già tracciate con la pronuncia della Sezione n. 6993 del 29 novembre 2006, con cui si è chiarito che, nel caso di controversie relative all'installazione di antenne radio base per telefonia mobile di potenza inferiore a 300 Watt (circostanza che ricorre nel caso di specie), non trova applicazione la disciplina processuale di cui all'art. 23-bis, 1. T.A.R., con la conseguenza che il termine per il deposito del ricorso notificato sia pari (non già a quindici giorni, come nelle ipotesi di dimidiazione dei termini, bensì) a trenta giorni.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare che le antenne radio base per la telefonia mobile non vengono incluse tra le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui alla delibera del C.I.P.E. n. 121/2001, prevista dall'art. 1, comma 1, della l. n. 443/2001, laddove invece l'inclusione in tale novero risulta necessaria ai fini

dell'applicazione del d.lgs. n. 190/2002, il cui comma 1, lettera c) prevede l'applicazione delle disposizioni processuali acceleratorie di cui al richiamato art. 23-bis.

Inoltre, non può trovare applicazione nel caso di specie la previsione di cui all'art. 23-bis, comma 1, lett. b), della l. n. 1034/1971, in quanto il giudizio non ha ad oggetto "*provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità*".

Ed infatti, il richiamato disposto normativo, da interpretarsi in modo restrittivo trattandosi di norma di tipo eccezionale, non comprende i provvedimenti di autorizzazione (e di diniego) alla realizzazione di stazioni radio base, ma solo gli atti attinenti alla scelta del contraente a seguito di una procedura di evidenza pubblica, o all'esecuzione nell'ambito di un procedimento di occupazione o di espropriazione delle aree destinate alla realizzazione delle opere relative (sul punto, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 7 novembre 2005, n. 6180).

3. Con il secondo motivo di appello il Comune di Casapesenna lamenta l'erroneità della sentenza gravata per la parte in cui ha ritenuto che incongruamente l'atto di diniego facesse riferimento alle previsioni normative in tema di concessione edilizia/permesso di costruire ed alle disposizioni in tema di legittimazione alla presentazione dell'istanza ivi contenute (al riguardo, il Collegio osserva che la pronuncia in questione faccia erroneamente riferimento ad un inesistente d.P.R. n. 380/03, laddove il pertinente riferimento normativo, conformemente alla documentazione prodotta dallo stesso Comune, va al d.l. 398 del 1993 – ora: art. 20 del d.P.R. 380 del 2001 -).

Al riguardo, l'Ente appellante sottolinea che con il ricorso in prime cure la soc. *ALFA* avesse negato l'applicabilità al caso di specie della disciplina comunale in tema di concessione edilizia (l'art. 22 del R.E.C., in tema di "*identificazione dei soggetti aventi titolo a richiedere la concessione*"), sul rilievo prioritario per cui l'impianto in questione sarebbe stato di potenza inferiore a 20 Watt, e conseguentemente soggetto alla diversa disciplina della denuncia di inizio di attività (comma 3 dell'art. 87, d.lgs. 259 del 2003).

Tuttavia, nella tesi del Comune, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare l'infondatezza del richiamato motivo di ricorso, atteso che l'istanza proposta dalla soc. *ALFA* nel marzo 2004 era espressamente volta ad ottenere un atto qualificato come *autorizzazione*, con la conseguenza di palesare come inapplicabile la disciplina in tema di D.I.A. invocata dalla medesima società e di giustificare l'opposto diniego.

In definitiva, l'impugnato atto comunale di diniego sarebbe nella specie fondato sul pertinente quadro normativo, innegabile essendo l'inapplicabilità della disciplina in tema di D.I.A. *ex adverso* richiamata.

Ancora, il Comune osserva che, una volta rilevata la pertinenza del richiamato art. 22 del R.E.C. (e la necessità per la soc. *ALFA* di attestare la propria legittimazione a richiedere l'atto abilitativo – onere, questo, non soddisfatto dalla società richiedente -), si palesava come '*pretestuosa ed ultronea*' l'ulteriore doglianza (parimenti esposta in primo grado dalla soc. *ALFA*) circa la possibilità di poter sopperire alla carenza documentale, integrando gli atti prodotti a supporto dell'istanza attraverso il deposito del titolo abilitante.

Il motivo, nel suo complesso, non può essere condiviso.

3.1. In primo luogo il Collegio osserva che, effettivamente, il quadro normativo su cui si è fondato *in parte quā* l'atto comunale di diniego (la carenza dei requisiti previsti dall'art. 22 del R.E.C. in tema di "*identificazione dei soggetti aventi titolo a richiedere la concessione*") risulti non pertinente, con la conseguenza di rendere illegittimo il medesimo diniego.

Ed infatti, anche dando per acquisito che per l'impianto di cui è causa fosse prevista una potenza superiore a 20 Watt (con la conseguenza di rendere inapplicabile la disciplina in tema di D.I.A. di cui al comma 3 dell'art. 87, d.lgs. 259 del 2003, cit.), nondimeno la disciplina applicabile sarebbe stata quella dell'*autorizzazione* di cui al comma 1 e segg. del medesimo articolo. e non già quella (invocata dal Comune) in tema di *concessione edilizia/permesso di costruire* di cui all'art. 4 del d.l. 398 del 1993 (espressamente menzionato dal Comune nell'ambito dell'atto impugnato, per

altro, in luogo del pertinente richiamo agli artt. 3 e 20 del d.P.R. 380 del 2001).

Deve, pertanto, confermarsi che l'atto impugnato in prime cure si fondasse sull'applicazione di un quadro normativo non pertinente, non potendo comunque ritenersi applicabile nel caso di specie la disciplina in tema di concessione edilizia/permesso di costruire.

Sotto tale aspetto, la pronuncia gravata merita di essere puntualmente confermata per la parte in cui in modo sintetico ha ribadito il principio di specialità delle previsioni di cui agli artt. 87 ed 88, d.lgs. 259, cit. (in tema di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici) nei confronti delle generali previsioni di cui agli artt. 3 e 10, d.P.R. 380 del 2001 in tema di permesso di costruire (anche con riferimento alle previsioni di cui alla lettera *e.4*) del richiamato comma 3, il quale richiede in via generale il permesso di costruire per "*l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione*" – in tal senso, *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. VI, sent. 5 agosto 2005, n. 4159 -).

Fermo restando il carattere dirimente di quanto sin qui osservato circa la non pertinenza delle richiamate disposizioni in tema di prova del titolo abilitante alla richiesta di concessione edilizia/permesso di costruire, il Collegio osserva che a conclusioni diverse rispetto a quelle indicate dal primo giudice non si sarebbe potuti giungere neppure laddove si fosse riferito il diniego comunale alla carenza, nel caso di specie, della prova in ordine al fatto che la soc. *ALFA* fosse qualificabile come '*soggetto abilitato*' ai sensi del comma 2 dell'art. 87, d.lgs. 259, cit.

Ed infatti, anche a tacere degli insormontabili ostacoli concettuali i quali osterebbero ad una siffatta riqualificazione dei motivi di diniego esplicitati nel provvedimento comunale, il Collegio osserva che l'atto comunale avrebbe comunque dovuto essere dichiarato illegittimo per un *error in procedendo*, per non avere il Civico Ente dato corretta applicazione alla previsione di cui al comma 5 dell'art. 87, cit. (si tratta della previsione secondo cui il responsabile del procedimento, in caso di allegazioni documentali incomplete a supporto della domanda di autorizzazione, può richiedere

entro quindici giorni dalla proposizione dell'istanza le necessarie integrazioni documentali).

In definitiva, pacifico essendo che la soc. *ALFA* aveva attestato la stipula di un contratto di locazione con i proprietari dell'area su cui sarebbe stato installato l'impianto (senza, tuttavia, allegare copia del contratto stesso), è evidente che il Comune non avrebbe potuto limitarsi a respingere l'istanza sulla base della mera carenza documentale, atteso che l'obbligo procedimentale di *rite, recteque agere* avrebbe imposto (conformemente alla previsione di cui al richiamato comma 5 dell'art. 87 ed in applicazione del dovere generale di cooperazione in sede procedimentale) di disporre la necessaria integrazione documentale.

3.2. Ancora con il secondo motivo di ricorso il Comune di Casapesenna contesta la correttezza della sentenza gravata laddove ha ritenuto illegittimo il diniego comunale all'installazione per la ritenuta incompatibilità con le prescrizioni urbanistiche relative alla 'zona E – verde agricolo semplice'.

In via di estrema sintesi, la sentenza del T.A.R. ha ribadito il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la realizzazione delle antenne radio base, mercè l'assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria, risulta compatibile con qualunque destinazione urbanistica di zona, con la conseguenza che la (sola) destinazione agricola dell'area non possa *ex se* risultare preclusiva a tale realizzazione, potendo essa rimanere esclusa soltanto laddove il piano urbanistico abbia previsto una legittima preclusione in tal senso.

Il primo giudice ha quindi ritenuto che il provvedimento impugnato fosse illegittimo per aver stabilito che la destinazione agricola dell'area fosse incompatibile con l'installazione del manufatto.

Nella tesi del Comune appellante la decisione andrebbe riformata *in parte quā* per avere il primo giudice erroneamente interpretato le ragioni ostative trasfuse nell'impugnato atto di diniego.

Ed infatti, laddove la nota comunale del 30 marzo 2004 ha respinto l'istanza autorizzatoria facendo riferimento ai parametri di cui alle N.T.A. al P.R.G., essa non avrebbe dovuto essere intesa

nel senso di negare *tout-court* la realizzabilità del manufatto in area agricola.

Al contrario, il diniego comunale risulterebbe fondato sulla diversa previsione (del pari, trasfusa nell'ambito delle N.T.A. al P.R.G. – Allegato 2, in relazione alle zone agricole del territorio comunale) secondo cui i manufatti del tipo di quello per cui è causa dovrebbero rispettare una distanza minima di 20 metri dal confine (distanza che, nel caso di specie, non risulterebbe rispettata).

Ancora, la sentenza di primo grado risulterebbe erronea per non aver tenuto in adeguata considerazione la sentenza di questo Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3193, secondo cui le antenne radio base non potrebbero essere assimilate ad opere di urbanizzazione primaria, con la conseguenza che il rilascio dei titoli abilitativi alla loro installazione dovrebbe avvenire in base alle generali prescrizioni in materia urbanistica ed edilizia.

Anche sotto tale aspetto, non potrebbe negarsi l'applicabilità delle prescrizioni comunali disciplinanti l'attività costruttiva, ivi compresa la più volte richiamata disposizione che esclude la realizzabilità di manufatti quale quello per cui è causa a distanza inferiore a 20 metri dal confine.

L'argomento, nel suo complesso, non può essere condiviso.

In primo luogo il Collegio osserva che, dall'esame dell'atto impugnato in primo grado (anche a cagione della sua laconica formulazione) non emerge alcun elemento idoneo a confortare l'affermazione secondo cui il diniego non fosse fondato sulla ritenuta incompatibilità dell'antenna con la destinazione agricola dell'area, bensì sulla ritenuta violazione delle norme in tema di distanze per i manufatti realizzabili nelle aree agricole.

Già sotto tale profilo, quindi, la limitazione del motivo di diniego alle sole ragioni afferenti le distanze appare il frutto di una vera e propria integrazione postuma dell'originaria motivazione, come tale inidonea a colmare le lacune dell'originario provvedimento negativo (in tal senso, *ex plurimis*: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 22 maggio 2007, n. 2596; *id*, Sez. IV, sent. 7 maggio 2007, n. 1975; *id*, Sez. V, sent. 31 gennaio 2007, n. 404).

Ma anche a non voler considerare gli effetti (per altro, di per sé dirimenti ai fini del decidere) di quanto appena osservato, il Collegio rileva che il motivo di ricorso in questione non potrebbe comunque trovare accoglimento, atteso che la richiamata norma delle N.T.A. al P.R.G. (espressamente concernente la realizzazione di “*qualsivoglia nuova costruzione*” in area agricola) non potrebbe comunque risultare idonea a disciplinare il caso in questione.

Sotto tale aspetto, il Collegio ritiene nella specie di prestare puntuale adesione (non rinvenendosi alcuna ragione onde discostarsene) al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'espressa assimilazione normativa fra le stazioni radio base e le opere di urbanizzazione primaria (comma 3 dell'art. 86, d.lgs. 259, cit.) rende l'installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona (in tal senso, *ex plurimis*: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 10 maggio 2007, n. 2241)

La giurisprudenza amministrativa ha altresì chiarito che, nonostante la richiamata assimilazione normativa, l'attività volta all'installazione degli impianti in parola resta assoggettata alle sole prescrizioni di cui all'art. 87 del d.lgs. 259 del 2003 e non anche alle previsioni generali di cui all'art. 3 del d.P.R. 380 del 2001 (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 15 giugno 2006, n. 3534; *id*, Sez. VI, sent. 5 dicembre 2005, n. 6961).

E' stato condivisibilmente osservato al riguardo che l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche non costituisce titolo abilitativo *aggiuntivo* rispetto a quello richiesto dal T.U. delle disposizioni in materia edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza ogni valutazione urbanistico - edilizia. Se il nuovo procedimento fosse destinato non a sostituire, ma ad abbinarsi a quello previsto dal t.u. edilizia, verrebbero vanificati i principi ispiratori del codice delle comunicazioni, ed in particolare quelli della previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione e della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, nonché della regolazione uniforme dei medesimi (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 21 gennaio 2005, n. 100).

E' altresì noto che la giurisprudenza (*in primis*, costituzionale) degli anni più recenti abbia sottolineato che, pur dovendosi negare che l'installazione delle antenne radio base possa essere *sic et simpliciter* valutata alla luce delle generali prescrizioni attinenti l'attività urbanistica ed edilizia, nondimeno gli Enti locali possano disciplinare (nel corretto esercizio dell'ambito di competenze ad essi devoluto *in subjecta materia*) la materia dell'uso del territorio in relazione all'installazione degli impianti in questione (sul punto, vedansi segnatamente le indicazioni ritraibili da: Corte Cost., sent. 7 ottobre 2003, n. 307; id, sent. 7 novembre 2003, n. 331).

E' inoltre noto che la giurisprudenza amministrativa degli anni più recenti abbia a propria volta arricchito e chiarito i termini del dibattito in questione, fornendo una serie di indicazioni in ordine ai principi ed ai limiti che devono presiedere all'esercizio, da parte dei Comuni, del potere di disciplinare la materia della dislocazione sul proprio territorio degli impianti di cui trattasi.

Ai limitati fini che qui rilevano (ed in via di estrema sintesi), si osserva che la richiamata giurisprudenza amministrativa risulti ormai consolidata nell'enucleazione di alcuni principi-guida che possono proficuamente essere richiamati al fine della risoluzione della vicenda di causa.

In particolare, la richiamata elaborazione giurisprudenziale ha chiarito che:

- dal punto di vista urbanistico, i Comuni possono incidere sulla collocazione delle antenne radio base, a condizione che la regolamentazione introdotta non abbia l'effetto di impedire in modo indiscriminato la loro installazione nell'ambito del territorio comunale, ovvero non la assoggetti a limiti non adeguati al fine della salvaguardia dei concomitanti interessi oggetto di tutela;
- la disciplina comunale non può assimilare *tout-court* gli impianti in questione agli edifici sotto il profilo edilizio-urbanistico (ad es.: assoggettando i primi ai limiti di altezza o in tema di distanze propri dei secondi);
- la medesima disciplina non può introdurre limiti procedurali ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Riconducendo i principi appena richiamati alle peculiarità del caso di specie (ed anche ad

ammettere, come si è detto, che l'atto comunale di diniego fosse fondato non già sulla radicale incompatibilità dell'installazione dell'antenna in questione con la destinazione agricola dell'area, ma sulle prescrizioni urbanistiche in tema di distanze ivi vevoli), il Collegio osserva che il medesimo atto non possa comunque essere sottratto alle rubricate censure di illegittimità.

Ed infatti, si osserva in primo luogo che il Comune non si è avvalso della facoltà di disciplinare sotto il profilo urbanistico ed edilizio la dislocazione sul territorio comunale delle antenne radio base, ma si è limitato *sic et simpliciter* ad applicare a tali impianti le prescrizioni relative a “*qualsivoglia nuova costruzione residenziale o annesso agricolo*”.

In secondo luogo si osserva che il Comune ha ritenuto, in particolare, di negare l'atto ampliativo sulla base di un fattore (il rispetto delle prescrizioni in tema di distanze fra costruzioni) che, per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, risulta non condivisibile in quanto muove dall'inammissibile assimilazione ai fini urbanistici fra le costruzioni e gli impianti tecnologici (in tale senso, *ex plurimis*: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 7 giugno 2006, n. 3425; *id*, Sez. IV, sent. 14 febbraio 2005, n. 450).

Da ultimo, si osserva come la pronuncia richiamata dal Comune di Casapesenna a sostegno delle proprie tesi (si tratta della sentenza della VI Sez., 18 maggio 2004, n. 3193) non risulti pertinente, per essere stata adottata nella vigenza di un quadro normativo anteriore rispetto all'entrata in vigore del ‘*Codice delle comunicazioni elettroniche*’.

4. Con il terzo motivo, il Comune di Casapesenna ribadisce le osservazioni già formulate nel corso del giudizio di primo grado in relazione alla censura in tale sede formulata dalla soc. *ALFA* relativa al vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento che avrebbe viziato il provvedimento comunale di diniego.

In sede di appello, il Comune di Casapesenna si dice consapevole del fatto che il richiamato motivo del ricorso di primo grado non sia stato espressamente esaminato dal T.A.R. (il quale, come si è detto in precedenza, ha accolto il medesimo ricorso sotto diversi profili).

Ciononostante, l'Ente appellante ritiene comunque di ribadire le ragioni per cui il richiamato motivo non risulterebbe comunque fondato.

Al riguardo il Collegio osserva che la circostanza per cui il motivo di ricorso in primo grado fondato sull'omessa comunicazione di avvio non sia stato espressamente esaminato dal primo giudice avrebbe (sussistendone i presupposti) potuto costituire piuttosto ragione per la proposizione di un appello incidentale da parte della società ricorrente in primo grado.

Tuttavia, atteso che un siffatto motivo di appello non risulta formulato ad opera della parte processuale che avrebbe potuto (almeno in astratto) dolersi del mancato esame di un proprio motivo di ricorso (si veda sul punto la memoria difensiva in data 6 ottobre 2005), il terzo motivo di appello articolato dal Comune di Casapesenna risulta inammissibile, conformemente al generale canone del limitato principio devolutivo in appello nell'ambito del processo amministrativo.

5. In base a quanto esposto, il ricorso in epigrafe deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo respinge, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Condanna il Comune di Casapesenna alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite, che vengono liquidate per questo grado di giudizio in complessivi euro 2.000 (duemila), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2008, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo

Presidente

Paolo Buonvino	Consigliere
Domenico Cafini	Consigliere
Aldo Scola	Consigliere
Claudio Contessa	Consigliere, est.

Presidente

Giuseppe Barbagallo

Consigliere
Claudio Contessa

Segretario
Alessandra Lenti

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...17/10/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria